

CONAI ESENZIONI PER GLI IMBALLAGGI ESPORTATI

Termine 31/03/2006

Con riferimento all'applicazione del Contributo Ambientale CONAI, ricordiamo a tutte le aziende che esportano materiale confezionato (imballato), possono godere dell'esenzione al pagamento, del contributo sugli imballaggi esportati.

Di seguito riportiamo le procedure da attivare entro il 31 marzo 2006 per godere di tale opportunità.

Modalita' ex-Ante

Il consorziato utilizzatore esportatore di imballaggi pieni e/o vuoti, trasmette una dichiarazione per attività di esportazione, firmata dal legale rappresentante, con la quale comunica la propria quota di esenzione dal Contributo Ambientale Conai in procedura semplificata ex-ante.

Tale autodichiarazione deve essere inviata contestualmente al Conai-SERVIZIO CONTROLLI, secondo il mod. **6.5/CONAI** e ai propri fornitori, secondo il mod. **6.5/FORNITORI**.

La quota di esenzione dal Contributo Ambientale è definita dal **Plafond**.

Aderente a:



Prima Dichiarazione

La formula che andrà utilizzata per il calcolo del Plafond è la seguente

$$D = \frac{B}{C} \times 100$$

D : Plafond

B totale Kg imballaggi esportati per ciascun materiale

C Totale Kg imballaggi venduti (Italia + estero) di quel materiale

IT-25134 BRESCIA
Nr. 22156-01



Allegato al Mod.6.5 dovrà inoltre essere trasmesso:

- dall'attestazione dell' ammontare della quota associativa versata,
- scheda tecnica indicante la procedura adottata per stimare i pesi degli imballaggi pieni.

Dichiarazioni successive

Per quanto riguarda invece aziende che nel 2005 avevano già dichiarato il loro *Plafond* la formula da utilizzare è la seguente

$$D = \frac{B + (B - (A/100 \times C))}{C} \times 100$$

A : Plafond anno precedente

B :totale Kg imballaggi esportati per ciascun materiale

C :Totale Kg imballaggi venduti (Italia + estero) di quel materiale

D : Plafond

Entro il **31 marzo di ogni anno**, il consorziato che si avvale della procedura semplificata ex-ante, provvede a verificare il proprio plafond. e lo comunica al Conai e ai propri fornitori con la relativa modulistica. Fino alla formulazione del nuovo Plafond, le aziende possono utilizzare quello calcolato l'anno precedente.

Modalita'ex-Post

Il consorzio che abbia acquistato durante l'anno imballaggi assoggettati al Contributo Ambientale e li abbia successivamente esportati pieni e/o vuoti, **entro il 31 marzo dell'anno successivo**, senza aver utilizzato la procedura EX-ANTE, inoltra al Conai domanda scritta di rimborso o di conguaglio per singolo materiale di imballaggio (**mod. 6.6**). Alla domanda di rimborso o di conguaglio deve essere allegata la relativa documentazione doganale e/o Intrastat e l'apposita scheda tecnica adottata per stimare i pesi degli imballaggi pieni.

Nel caso in cui venga presentata domanda di conguaglio, il Conai autorizza in forma scritta tale conguaglio, indicando per materiale i relativi quantitativi ed importi a compensazione del Contributo Ambientale altrimenti dovuto.

È prevista, per la procedura ex-post: la possibilità di presentare domanda di rimborso. Il consorzio potrà, infatti, ottenere la liquidazione dell'eventuale credito (rimborso e non conguaglio).

Qualora il consorzio voglia avvalersi della procedura ex-post anche per l'anno seguente, il Conai comunicherà i quantitativi acquistabili in esenzione da parte dell'utilizzatore. Il consorzio invia copia di tale autorizzazione al/i proprio/i fornitore/i, produttore/i di imballaggio.

Copia dei modelli sopra citati, da sito istituzionale [www .conai.org](http://www.conai.org) oppure richiesti all'ufficio ecologia dell'Associazione.